



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALCIDE DE GASPERI"**  
Via Matteo Bandello, 30 - 00137 ROMA Tel. 06/87137117 – Fax 06/87131100 e-mail: rmic8ej00r@istruzione.it  
C.F. 97712630587 – cod. mecc. RMIC8EJ00R

**Circolare n. 386**

**AI DOCENTI  
AI GENITORI  
AL PERSONALE ATA  
SITO WEB**

**Oggetto: Divieto di introduzione e consumo di alimenti ad uso collettivo nella scuola.**

Negli ultimi anni l'Italia ha dovuto uniformarsi alla normativa europea, il **Regolamento UE n. 852/2004** relativo all'igiene sui prodotti alimentari. Tale normativa è stata pensata ed emanata anche in funzione di un altro fattore determinante: **l'aumento delle intolleranze e delle allergie alimentari.**

La distribuzione e il consumo collettivo di alimenti all'interno delle classi comporta rischi in riferimento alle seguenti problematiche:

- il forte aumento di casi di alunni allergici o intolleranti a sostanze presenti negli alimenti;
- la difficoltà di garantire sicurezza e salubrità di alimenti prodotti in ambienti casalinghi;
- la difficoltà oggettiva di diversificare nella classe la distribuzione di alimenti (anche di provenienza certa) in base alle allergie e/o intolleranze di ciascun alunno.

Pur riconoscendo il valore educativo dei momenti di festa associati al consumo di cibo "insieme", tuttavia l'introduzione a scuola di alimenti comporta per gli alunni pericoli difficilmente gestibili e per il personale scolastico il rischio di sanzioni secondo le recenti normative alimentari.

Per questa ragione nelle scuole italiane è severamente **proibita l'introduzione di cibo artigianale a scuola per utilizzo collettivo**, e in generale di alimenti di cui non si può risalire alla provenienza o alle proprietà degli ingredienti presenti, le modalità di conservazione e altri fattori determinanti per la sicurezza alimentare.

**Pertanto, dalla considerazione che è indispensabile tutelare sia i minori sia gli insegnanti, e previa consultazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, si dispone:**

- **il divieto di introdurre dall'esterno alimenti a consumo collettivo, se non la merenda assegnata dai genitori (per gli alunni di scuola secondaria di I grado e per gli alunni del tempo scuola ridotto) o consegnate dal servizio di ristorazione (per la scuola primaria e dell'infanzia a tempo pieno o nel giorno di rientro pomeridiano), al fine di evitare spiacevoli conseguenze legate a casi di allergie e intolleranze;**
- **non è consentito festeggiare a scuola compleanni e ricorrenze personali, che comportino consumo di alimenti da parte degli alunni prodotti artigianalmente da genitori o da esercenti attività commerciali.**
- **È vietato portare dolci farciti con creme o panna e bibite gassate.**

È escluso conseguentemente il consumo di cibi di altra provenienza a scuola, eccetto la merenda fornita dal genitore solo ed esclusivamente per il proprio figlio.

L'insegnante, autorizzando la consumazione di alimenti e bevande in classe, si rende automaticamente responsabile in termini di vigilanza sui danni che questi possono causare agli alunni.

Roma 13 maggio 2022

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Claudia Regazzini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma 2 D.L. 39/93